



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTI** gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

**VISTO** l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

**VISTO** il decreto ministeriale 17 maggio 2018, n. 200 con il quale il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "Ente Italiano Tutela Animali e Legalità" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

**VISTA** la nota prot.1521/MITE del 10 gennaio 2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata legge n. 349 del 1986;

**VISTO** il mancato riscontro da parte dell'associazione "EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità" alla suddetta nota del 10 gennaio 2022 e la conseguente nota di sollecito prot.17093/MITE del 11 febbraio 2022 inviata dall'Amministrazione;

**VISTE** le note acquisite al prot.21752/MITE e al prot. 21753/MITE del 22 febbraio 2022, corredate di documentazione, con le quali l'associazione denominata "EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità" ha riscontrato la suddetta nota di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

**VISTA** la nota prot.33159/MITE del 15 marzo 2022, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'associazione istante di sanare alcune irregolarità formali ivi evidenziate e di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate, sia in ordine ai requisiti della finalità programmatica e di un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato la propria presenza;

**VISTO** il mancato riscontro da parte dell'associazione "EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità" alla suddetta nota del 15 marzo 2022;

**VISTA** la nota prot. n.63843/MITE del 23 maggio 2022, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha comunicato all'associazione, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato articolo 13, dando facoltà all'associazione medesima di presentare le proprie osservazioni, non essendo state superate in sede istruttoria le criticità sopra indicate;

**CONSIDERATO** il mancato riscontro, da parte dell'associazione "EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990;

**CONSIDERATO** che nello statuto dell'associazione non ricorrono le condizioni essenziali per il rispetto del requisito della finalità programmatica e di un ordinamento interno democratico, così come enunciato nella richiamata nota n. 63843/MITE del 23 maggio 2022;

**CONSIDERATO** che, dall'esame della documentazione prodotta dall'associazione, è stato possibile riscontrare un'attività continuativa, nel triennio di riferimento, esclusivamente in tre regioni - nello specifico: Umbria, Toscana e Puglia -, in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, e che tale attività complessivamente considerata non risulta suscettibile di essere qualificata come di rilievo nazionale;

**CONSIDERATO** che in capo all'associazione richiedente il riconoscimento grava l'onere di avvalorare l'istanza con una congrua documentazione comprovante l'attività di protezione ambientale svolta

**TENUTO CONTO** che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali ai fini del riconoscimento, ai sensi del richiamato articolo 13, la presenza “in almeno cinque regioni” e un’attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la “continuità e rilevanza esterna”, nel triennio di riferimento, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui viene dichiarata presenza;

**CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato articolo 13 della legge n.349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di conferma dell’individuazione ai sensi della citata norma;

**ACQUISITA** la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti di procedere alla revoca dell’individuazione di cui all’articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nei confronti dell’associazione denominata “EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità”;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla revoca dell’individuazione dell’associazione denominata “EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità” quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

#### ***(Revoca dell’individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986)***

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è **revocata l’individuazione** di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dell’associazione denominata “EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità” con sede legale in Montevarchi (AR) in Via Sotto le Mura n. 15 - C.F. 10720780013.
2. È disposta, per l’effetto, la cancellazione dell’associazione denominata “EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità” dall’Elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986 pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto è trasmesso all’associazione denominata “EITAL- Ente Italiano Tutela Animali e Legalità”, a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti, e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, lì

Roberto Cingolani